

qui, questa discussione, mi pare che sia cambiare il soggetto della legge.

PRESIDENTE. Onorevole Alli-Maccarani, aderisce ella di rinviare lo sviluppo della sua proposta alla discussione dell'articolo 8?

ALLI-MACCARANI. Aderisco.

PRESIDENTE. Il deputato Del Giudice Giacomo ha facoltà di parlare.

DEL GIUDICE G. Non è mia intenzione di oppormi all'adozione di questo progetto di legge, persuaso anch'io come la legislazione dello Stato è necessario che sia uniforme in tutte le sue provincie. Però, siccome tra i Codici che sono estesi alle provincie venete e di Mantova, c'è naturalmente anche quello di procedura civile, io credo di avere una opportuna occasione per richiamare l'attenzione della Camera e del Ministero sulla necessità che questo malaugurato Codice, riboccante di sconci e d'inconvenienti gravissimi, venga sottoposto a seri studi, come si sta facendo per altri, che permettano tra non guari di poter procedere alla modificazione delle imperfette sue parti.

Io non sono avvocato e per conseguenza non farò una dissertazione sugli sconci che trae seco nell'applicazione il nostro Codice di procedura civile; non esaminerò i vizi dei precedenti sistemi; non additerò la via che sarebbe più conveniente di dover percorrere. Lascio questa cura agli illustri giureconsulti di cui il Parlamento italiano si onora, confidando nella saviezza delle proposte che essi non mancheranno di fare, quando un progetto di riforma verrà sottoposto alla loro considerazione.

Io intendo intrattenermi brevemente soltanto sugli inconvenienti gravissimi dei giudizi di spropriazione, rendendomi eco fra voi dei lamenti generali.

Avendo nell'animo di non vivere nella società come un automa, io cerco sempre di studiare, con quell'attenzione che per me si può maggiore, i fatti che mi si svolgono d'intorno. Or bene, i lamenti, i clamori che i giudizi di spropriazione sollevano, le prove, lo dirò, che ho io stesso degl'inconvenienti disastrosi da essi cagionati, hanno specialmente richiamato la mia attenzione. Non ho anzi difficoltà di dichiarare che a questo proposito specialmente i miei elettori mi hanno rivolto vive premure, perchè vedessi di far penetrare il Governo della necessità, dell'urgenza di riparare.

Io sono tanto più lieto di fare questa dichiarazione, inquantochè, consenta la Camera che io lo dica, se dovessi guardare ai miei personali interessi, mi tornerrebbe conto che le cose continuassero a correre come vanno. Ma io qui non ritengo di essere se non se il rappresentante dei bisogni delle persone che mi hanno fatto l'onore di mandarmi, e quindi antepongo a tutto la verità e la giustizia. E la verità è che i giudizi di espropriazione tornano a danno non solo dei debitori, ma anche di tutti quei creditori che non hanno la fortuna di essere primi iscritti: è giustizia che ci si

provveda senza indugio. Riconosco e fo plauso al concetto informatore del nostro Codice di procedura civile; però è evidente che nella sua applicazione o non raggiunga od oltrepassi lo scopo che il legislatore si era proposto, o talvolta anche ne ottenga uno perfettamente contrario. Ora, se è vero che la bontà, l'utilità, la giustizia di una legge si rinviene nella sua pratica applicazione, non basta che un principio legislativo sembri giusto in astratto; bisogna che, divenendo precepto obbligatorio, non si allontani dalla giustizia cui si credeva informato, non torni pregiudizievole ai cittadini.

Ora io domanderei al chiarissimo senatore Vacca, se può mettere in dubbio la crudeltà, dirò, della disposizione per la quale nei giudizi di espropriazione l'incanto deve ripetersi, col ribasso di un decimo del prezzo, sino a che non vi siano oblatori; se non riconosce la critica posizione di un povero creditore iscritto in secondo o terzo posto, che deve il più delle volte rassegnarsi alla perdita del suo credito, non tornandogli conto di sobbarcarsi a gravi e rovinosi sacrifici. Eppure, nella dotta relazione che precede il Codice di procedura civile, che egli pubblicò da ministro, si proponeva appunto di evitare lo scorporamento del mutuo ipotecario, la rovina di famiglie ragguardevoli e sventurate. La Camera mi sarà grata che io non venga annoiarla adducendo esempi, di cui potrei dire di essere stato testimone. Del resto a me pare che il voler mettere in evidenza gl'inconvenienti da me, e con me lamentati dal paese, sarebbe voler portare vasi a Samo. Sono convinto che tutti i miei colleghi hanno più o meno dovuto aver occasione di essere testimoni di fatti consimili.

Del resto, fino dal febbraio 1868, l'onorevole mio amico Catucci, competentissimo nella materia, richiamava l'attenzione della Camera e del Governo su questo proposito, presentando un elaborato progetto di legge, che sventuratamente non ebbe seguito. Nella tornata del 9 giugno 1869, l'onorevole Arrigossi, combattendo precisamente il progetto di legge di unificazione legislativa nelle provincie venete e di Mantova, tra i più importanti argomenti che accampava in sostegno della sua opinione era il bisogno sentito da tutti di riforme nei nostri Codici; e circa quello di procedura civile riportava le parole stesse dell'autorevolissima Commissione, la quale dichiarava di non essere desso stato studiato abbastanza, e di aver pur troppo rivelato nella pratica difetti concordemente notati dal Foro e sentiti dai litiganti. Nella tornata del 29 aprile 1870 l'onorevole mio amico Corapi, distinto avvocato, altresì, a proposito della discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, invocava anch'egli una riforma. E quel maestro di giurisprudenza, che è il nostro illustre Mancini, aggiungeva che nei Codici italiani, quello di procedura civile aveva lasciato maggiormente a desiderare.